



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

Decreto Aiuti-ter

DL Aiuti-ter (23/9/2022 n. 144)

Note di aggiornamento

Ottobre 2022

DL Aiuti-ter (23/9/2022 n. 144)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 di venerdì 23 settembre, è stato pubblicato il **decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, cd. D.L. Aiuti-Ter.**

Il decreto è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 ed è uno degli ultimi provvedimenti del Governo uscente, per questo la conversione in legge sarà di competenza del nuovo Parlamento, insediatosi a valle delle elezioni dello scorso 25 settembre.

La legge di conversione dovrà essere adottata entro il prossimo 22 novembre.

Il provvedimento si pone in continuità con il precedente decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) e concorre ad accrescere il montante di risorse a sostegno di imprese e cittadini sin qui stanziati.

Nello specifico, in aggiunta circa 17 miliardi stanziati con il decreto Aiuti-bis, il Governo uscente ha recuperato altri **14 miliardi** (precisamente 14,3 mld) grazie alle maggiori entrate e minori uscite rispetto alle previsioni (8,1 miliardi di euro), nonché grazie al miglioramento dei saldi del Quadro tendenziale di finanza pubblica derivante da un aumento delle entrate per 0,3 punti percentuali di PIL rispetto al preventivato (6,2 miliardi di euro).

Il Decreto

Le misure dedicate all’Energia assorbono circa 11 dei 14 miliardi stanziati, le altre misure riguardano: il sostegno economico delle imprese, le agevolazioni per favorire l’installazione di impianti di produzione FER, l’attuazione del PNRR.

Come vedremo, in tema di Energia, vengono estese alcune misure di sostegno già previste nei precedenti decreti “Aiuti”.

Le misure in tema di Energia

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1)

Il decreto Aiuti-ter conferma, anche per gli acquisti di energia e gas naturale dei mesi di ottobre e novembre 2022, il contributo straordinario, sottoforma di credito d’imposta, a favore delle imprese.

Rispetto al decreto Aiuti-bis vengono riviste, al rialzo, le percentuali da riconoscere alle imprese e vengono altresì riviste le tempistiche per l’utilizzo del credito riconosciuto (anche qualora lo stesso sia stato ceduto).

Segnatamente:

- ✓ **Imprese Energivore** – potranno usufruire di un credito di imposta, “riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti”, nella misura del 40% delle spese sostenute. Tale credito sarà riconosciuto qualora i costi per kWh delle componenti energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 (al netto delle imposte e dei sussidi), abbiano subito un incremento superiore al 30% (del costo per kWh) rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

- ✓ **Imprese Gasivore** – potranno usufruire di un credito di imposta, *“riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti”*, nella misura del 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). Tale credito sarà riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, *“calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)”* abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- ✓ **Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** – La misura oltre a confermare il contributo straordinario amplia anche la platea dei destinatari, non più le imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16.5 kW, ma tutte quelle con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW. Operativamente la misura (salvo l’aumento della percentuale riconosciuta) resta la medesima: le imprese di cui al periodo precedente potranno usufruire di un credito di imposta, *“riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti”*, nella misura del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica. Tale credito sarà riconosciuto qualora la spesa per l’acquisto della componente energetica nel terzo trimestre del 2022 abbia subito un incremento (da comprovare mediante le relative fatture di acquisto) del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
- ✓ **Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** – potranno usufruire di un credito di imposta, *“riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti”*, nella misura del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale.
Tale credito, come nelle ipotesi precedenti, sarà riconosciuto nel caso in cui il prezzo medio per l’acquisto del gas naturale nel terzo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Come già visto con il decreto Aiuti-bis, con riguardo alla fruizione del contributo di cui sopra, qualora l’impresa si rifornisca di energia elettrica o gas dal medesimo fornitore utilizzato nel terzo trimestre del 2019, il venditore dovrà inviare al cliente (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta) una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

I crediti di imposta di cui alla presente disposizione sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Tali crediti sono peraltro cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, l’unico limite alla cumulabilità è previsto qualora il suddetto cumulo di agevolazioni porti al superamento del costo sostenuto.

Circa la cedibilità dei crediti, questi ultimi sono cedibili (solo per l’intero) una sola volta ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).

È prevista poi la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Anche in questo caso i crediti ceduti sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. A differenza di quanto previsto nel decreto Aiuti-bis viene prevista una scadenza più lunga per l'utilizzo dei crediti che potranno essere usufruiti entro il 31 marzo 2023.

Per coordinare le discipline, il decreto prevede l'estensione della scadenza di utilizzo dei crediti anche per quelli previsti dall'art. 6 del decreto Aiuti-bis che potranno dunque essere usufruiti non più entro il 31 dicembre 2022, ma anch'essi entro il 31 marzo 2022.

SACE - Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 3)

Sempre al fine di supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica si prevede che le garanzie prestate da SACE S.p.A. per i finanziamenti concessi per il pagamento delle fatture (per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022) siano concesse a titolo gratuito.

Condizione per la gratuità è che le banche applichino, sulla parte garantita del finanziamento, un tasso di interesse non superiore, al momento dell'erogazione, al rendimento dei BTP di durata media pari o superiore al finanziamento concesso.

Sempre in tema di garanzie SACE si prevede inoltre che qualora i soggetti beneficiari siano imprese energivore l'ammontare delle garanzie possa eccedere le soglie previste per tutte le altre imprese.

Nello specifico l'ammontare delle garanzie può arrivare a coprire il fabbisogno di liquidità autocertificato dalle relative imprese per i successivi 12 mesi (per le piccole e medie imprese) o i successivi 6 mesi (per le grandi imprese), fermo restando in ogni caso l'importo massimo di 25 milioni di euro.

Va da ultimo segnalato che l'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

RINNOVABILI - Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale (Art. 10)

Il Decreto, con lo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese ed alla decarbonizzazione del sistema energetico, prevede che il Ministero dell'Interno utilizzi (direttamente o affidandoli in concessione) i beni demaniali o a qualunque titolo in uso allo stesso Ministero **per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.**

Tanto il Ministero, quanto gli eventuali concessionari potranno costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali *"anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW"*

FOTOVOLTAICO E SOLARI TERMICI - Procedure di prevenzione incendi (Art. 16)

Con l'obiettivo di agevolare l'installazione di impianti **fotovoltaici e solari termici** sulle coperture e sulle facciate degli edifici *"a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"* i termini per l'effettuazione di tali controlli sono ridotti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione.

Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 42)

Dopo le modifiche già introdotte dal decreto Aiuti-bis, la previsione interviene nuovamente sul meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia (previsto dall'art. 15-bis del Decreto Sostegni-ter – D.L. 4/2022) per specificare la destinazione d'uso dei proventi.

La norma prevede che i proventi derivanti dall'attuazione del meccanismo siano versati dal GSE all'entrata del bilancio dello stato e *“restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro”*.

In caso di superamento dell'importo di cui sopra, le eventuali maggiori somme saranno utilizzate per l'eventuale proroga o rimodulazione del credito d'imposta previsto per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Misure per agevolare gli investimenti PNRR

Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Art. 22)

Il decreto, nell'ambito delle misure per l'attuazione del PNRR, interviene in materia ambientale per velocizzare le procedure autorizzatorie per l'economia circolare.

Nello specifico, si stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici (individuati dal Piano per la gestione dei rifiuti) costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti.

Viene inoltre istituito presso il Ministero della transizione ecologica l' *“Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”*.

Circa tale ultima previsione, per quanto di interesse della Federazione, si segnala che ai fini delle discipline RAEE, Pile e Batterie esiste già presso il MiTE un organismo analogo (il *“Comitato di Vigilanza e Controllo”*) specifico per questi flussi di rifiuti.

Per tale ragione è ipotizzabile che le funzioni di questo nuovo Organismo siano più generali e trasversali rispetto al citato Comitato.

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (Art. 29)

La previsione prevede che anche gli interventi degli Enti Locali finanziati con risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR possano beneficiare delle risorse di cui al *“Fondo per l'avvio di opere indifferibili”*.

Il Fondo di cui sopra è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia dal decreto Energia-Aiuti (D.L. 50/2022) al fine di garantire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi ritenuti appunto *“indifferibili”* (come individuati dall'art. 26, co. 7, del citato D.L. 50/2022).

Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici (art. 30)

La norma – che stando alla formulazione potrebbe avere un ottimo impatto operativo ai fini del riconoscimento dei maggiori costi nei contratti di appalto – prevede che per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti

pubblici (di lavori, servizi o forniture) possano essere utilizzate dalle stazioni appaltanti *“per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia”*.